



COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 29/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventi**, addì **VENTINOVE**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ed in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino – Presidente	Sì
CORBO Leonardo – Assessore	Sì
MARCHETTO Federica – Assessore	Sì
DOGLIO Fabrizio Pietro – Consigliere	No
FREILONE Stefano Antonio – Consigliere	Sì
VASSALLO Carlo – Consigliere	Sì
BERTELLA Sara – Consigliere	Sì
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	Sì
PATRIARCA Tommaso – Consigliere	Sì
PANETTA Antonio – Consigliere	Sì
POMATTO Sara – Consigliere	Sì
Totale presenti	10
Totale assenti	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PUGLIESE Dott. Carmelo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- l'art. 106, comma 3-bis inserito nella legge di conversione 77/2020 del DL 34/2020, modificando l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamato il comma 3-bis, dell'art. 106 della Legge 17/07/2020, n. 77, di conversione del DL n. 34 del 19/05/2020, il quale ha previsto per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più specificatamente la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC composto da regolamento IMU, regolamento TASI e regolamento TARI sino ad ora vigente;

Rilevato che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA) che modificano in maniera significativa la determinazione del PEF della TARI nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del regolamento e del tributo, così di seguito richiamate:

- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'autorità di regolazione per energia reti ambiente- ARERA ha approvato la "definizione dei Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l'autorità di regolazione per energia reti ambiente- ARERA ha approvato le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Richiamato l'art. 57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205". Pertanto risulta ancora prorogato per l'anno 2020 la possibilità di

determinare la TARI sulla base del criterio medio-ordinario (ex TARSU – ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) ed è rinviato a successiva decisione dell'Autorità l'applicazione del cosiddetto "metodo normalizzato" (tributo determinato in base all'effettiva quantità di rifiuti prodotti). Con deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ribadito l'alternatività nella commisurazione della tariffa tra i criteri determinati con il D.P.R. 158/99 o, nel rispetto di chi inquina paga, in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Effettuata la votazione, resa in forma palese e avente il seguente esito: Presenti n. 10; Votanti n. 10; Astenuti n. /; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari n. /;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento TARI per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 32 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa rifiuti – Tari, recate dall'art. 1 comma 638 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014) e s.m.i., nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13 integrata per il solo anno 2020 con il comma 3-bis, dell'art. 106 della Legge 17/07/2020, n. 77, di conversione del DL n. 34 del 19/05/2020.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dott. Carmelo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE TECNICO: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO